

Nota di sintesi

Un Parlamento che cambia: dalla valutazione delle politiche pubbliche all'efficienza della deliberazione

Il Rapporto sulla legislazione 2026 contiene, secondo la prassi, dati sulla legislazione nazionale, regionale, dell'Unione europea e di alcune importanti democrazie europee, aggiornati, salvo ove diversamente indicato, all'estate 2026. Insieme, è offerta una ricognizione della giurisprudenza costituzionale del 2025 e della prima metà del 2026, con riferimenti anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Rispetto alle ultime edizioni del Rapporto è stata ampliata la sezione dedicata alla legislazione delle democrazie europee oggetto di analisi (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), nella quale alla tradizionale ricognizione dei dati quantitativi della legislazione è stata affiancata una rassegna delle principali recenti tendenze riguardanti il procedimento legislativo e le procedure parlamentari.

La presente edizione del Rapporto è stata realizzata, per la prima volta, anche con il supporto di Norma, il *chatbot* di intelligenza artificiale che consente di esplorare, in modo intuitivo, la produzione legislativa, utilizzando solo dati pubblici e certificati, sviluppato con la supervisione dell'Amministrazione della Camera dei deputati nell'ambito delle iniziative assunte in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito parlamentare dal Comitato di vigilanza sulle attività di documentazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera. Il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale nel lavoro parlamentare è stato centrale nelle attività del Comitato della XIX legislatura: non solo è stata promossa la realizzazione di tre applicazioni che, attraverso il ricorso all'IA, accrescono l'efficienza del lavoro parlamentare e rafforzano la capacità di collegamento fra elettore ed eletti, utilizzando dati certificati, ma ha anche

recentemente adottato linee guida per i deputati per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto del loro lavoro. Le linee guida — che collocano la Camera in una ristretta cerchia di Parlamenti europei che hanno affrontato in modo esplicito il tema — si basano, in applicazione della normativa vigente, sui seguenti principi: mantenimento costante del controllo umano, anche a fini di responsabilità; verifica delle informazioni e dei dati inseriti negli strumenti di IA utilizzati, verifica delle fonti, trasparenza nell'utilizzo, adeguatezza. Le linee guida fanno seguito al codice di condotta sull'impiego della intelligenza artificiale già adottato per le strutture dell'Amministrazione della Camera.

Con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale è stato, altresì, realizzato il nuovo sito della Camera di monitoraggio della produzione legislativa, www.osservatorio-legislazione.camera.it, che viene messo in linea in contemporanea alla pubblicazione del presente Rapporto.

Si tratta di un complesso di iniziative per un utilizzo consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale in ambito parlamentare, volte a garantire che il miglioramento della quantità e della qualità dei dati che quei sistemi, sotto la responsabilità e il controllo umano, possono fornire, si coniughi con le esigenze di affidabilità, responsabilità e trasparenza dei processi e degli attori coinvolti, e che, in ultima analisi, riguardano il funzionamento del sistema democratico.

Le tendenze in corso

Il confronto con le **altre realtà europee** ([v. capitolo 4](#)) consente di inserire le tendenze della produzione legislativa nazionale in un contesto più ampio. Tutte le principali democrazie europee vivono infatti sfide inedite.

Si tratta del riflesso di situazioni di polarizzazione politica e di volatilità dell'elettorato, in società che appaiono sotto stress per le complesse sfide degli ultimi anni: la pandemia; le tensioni sul mercato energetico, legate alle guerre in corso, le conseguenze sull'inflazione; la transizione energetica e quella digitale, con i rischi e le opportunità derivanti dalla diffusione dell'intelligenza artificiale; il perdurante rilievo del tema della gestione dei flussi migratori.

Questo stress delle società diventa anche stress dei Parlamenti.

Non a caso, in Francia, per la inedita situazione che caratterizza l'attuale fase politica, per due anni consecutivi, si è fatto ricorso all'esercizio provvisorio di bilancio previsto dall'articolo 47.4 della Costituzione;

alla proroga del bilancio precedente ha fatto ricorso, anche in questo caso per tre anni consecutivi (nel 2023, 2024 e nel 2025), anche la Spagna mentre la Germania, nel marzo 2025, ha visto l'approvazione di una significativa riforma costituzionale in materia di bilancio da parte del Bundestag uscente ad elezioni politiche già avvenute.

In questo quadro, l'Italia, nella legislatura in corso, a fronte della stabilità del Governo, continua a presentare, nella produzione legislativa ([v. capitolo 1](#)), tendenze che si registrano da diverse legislature e che si sono ulteriormente consolidate negli anni dell'emergenza pandemica, a partire dal **consistente ricorso alla decretazione d'urgenza**. Al 13 luglio 2026 il 34,4% delle leggi approvate nella XIX legislatura è rappresentato da leggi di conversione di decreti-legge ed in queste leggi è concentrato il 57,2% del numero complessivo di parole della legislazione prodotta nella legislatura.

Si tratta di un dato che trascina con sé le criticità da tempo segnalate dai rapporti sulla legislazione: il carattere plurisetoriale dei decreti-legge, che incide sul carattere frammentario della produzione legislativa; la conseguente difficoltà di un'efficace istruttoria legislativa nei tempi già ristretti imposti dal termine costituzionale di conversione, che diventa particolarmente rilevante per l'analisi delle proposte emendative. Ciò conduce, in un numero significativo di casi, all'approvazione di disposizioni che necessitano di ulteriori interventi normativi a breve intervallo di tempo.

A tale ultimo proposito, attraverso l'uso di strumenti di intelligenza artificiale, è stato possibile elaborare un indice della "precarietà" degli interventi legislativi, basato sul campione delle leggi approvate tra il 2020 e il 2025; ne emerge che il 44% dei decreti-legge ha conosciuto ulteriori modifiche entro i 180 giorni successivi alla conversione in legge; per le leggi ordinarie le modifiche operate entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore sono solo il 13% ([vedi l'apposito box](#) nel primo paragrafo del capitolo 1).

Infine, le difficoltà di esame dilatano i tempi della prima lettura, contribuendo al c.d. monocameralismo alternato. In questa legislatura solo 2 dei 117 decreti-legge convertiti hanno conosciuto un secondo passaggio nel primo ramo di esame.

Permane la tendenza alla approvazione di disposizioni che, anche per l'incertezza sulle scelte da compiere, prevedono il rinvio a provvedimenti attuativi, il cui tasso poi di effettiva adozione, come segnalato anche dal Rapporto ([vedi il terzo paragrafo del capitolo 1](#)) risulta basso:

al 1° maggio 2024 risultavano da adottare nel complesso 544 provvedimenti attuativi, al 1° maggio 2025 608, al 15 settembre 2026 561 (i dati, secondo la prassi, comprendono anche gli atti di normazione secondaria previsti da leggi approvate nella XVIII legislatura: in particolare, sul numero da ultimo indicato 79 atti da adottare risultano riferiti a provvedimenti approvati nella precedente legislatura).

Ciò detto, se (come avviene nel capitolo 1) confrontiamo questi dati sulla decretazione d'urgenza con quelli del corrispondente periodo della XVIII legislatura – nella quale la produzione legislativa è stata profondamente condizionata dall'emergenza pandemica – la percentuale di leggi di conversione sul totale della legislazione sopra richiamata (34,4%) risulta leggermente più bassa di quella registrata nel corrispondente periodo della passata legislatura (35%); significativamente più bassa è poi la percentuale relativa al numero di parole delle leggi contenute nei decreti-legge convertiti (57,2% rispetto al 66,5%).

Inoltre, il fenomeno, da ritenere patologico della “confluenza” tra decreti-legge, oltre ad essere in significativo calo rispetto alla precedente legislatura (14 “confluenze” in questa legislatura a fronte delle 35 del medesimo periodo della scorsa legislatura), conosce un andamento decrescente anche nel corso della legislatura (2 nel periodo 13 ottobre 2022-31 dicembre 2022; 4 nel 2023; 4 nel 2024; 2 nel 2025 e 2 nel 2026). Il fenomeno ha visto una ripresa solo negli ultimi mesi, con i decreti-legge varati per affrontare la crisi energetica conseguente alla guerra tra USA, Israele e Iran.

Permane infine la consistente capacità del Parlamento di “trasformare” i decreti-legge, per quanto essa appaia in diminuzione rispetto alla precedente legislatura: in termini percentuali, nel corso dell'iter di conversione, i testi sono cresciuti del 58,1% con riferimento al numero di commi e del 61,9% con riferimento al numero di parole, contro il 64,2% in termini di commi e il 68,9% in termini di parole della XVIII legislatura.

Da segnalare anche come, nel corso della legislatura, sia aumentato (*si veda il secondo paragrafo del capitolo 1*) il ricorso alla **delegazione legislativa**, che si conferma strumento di importanti misure di riforma settoriale: al 15 settembre 2026 la percentuale di leggi contenenti deleghe legislative risulta dell'8,5% a fronte del 6,7% dell'insieme della XVIII legislatura. Merita segnalare, in questo quadro, il processo riformatore innescato dalla legge n. 111 del 2023 di delega fiscale, che ha visto l'adozione di 29 decreti legislativi.

In generale, e al di là dell'esempio citato, il ricorso alla delega legislativa, che pure potrebbe rappresentare l'occasione per una legislazione meno frammentaria e più organica, presenta, nell'esperienza della legislatura in corso, due profili problematici: in primo luogo, come emerge da una statistica dei pareri del Comitato per la legislazione ([si veda il box](#) nel secondo paragrafo del capitolo 1), la difficoltà di definire i principi e criteri direttivi di delega; frequente — lo segnalano il 38,2% dei pareri del Comitato su progetti di legge contenenti deleghe legislative — è ad esempio la sovrapposizione tra oggetti di delega e principi e criteri direttivi; in secondo luogo, la difficoltà di dare attuazione alle deleghe: al 15 settembre 2026, al netto delle deleghe contenenti attuazione del diritto dell'Unione europea — e merita ricordare anche, sul punto, che il 60,9% dei decreti legislativi adottati è di attuazione di normative UE — il tasso di attuazione delle deleghe conferite risulta essere del 38 per cento. Fa eccezione, in questo contesto, come già si è visto, l'ampia attuazione data alla delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

La **legislazione regionale** ([v. capitolo 3](#)) appare confermare le tendenze già evidenziate negli ultimi rapporti: si tratta di una legislazione che si concentra su materie di legislazione concorrente (58,4% delle 435 leggi approvate nel 2025 nel complesso delle Regioni a statuto ordinario), a conferma di una difficoltà di definire i confini tra legislazione statale e legislazione regionale, come testimonia anche la giurisprudenza costituzionale ([v. capitolo 2](#)). Il regionalismo italiano appare caratterizzato dalla dialettica tra richieste di autonomia ed esigenze unitarie; questa dinamica si riflette anche sul processo di attuazione del “regionalismo differenziato”, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che prosegue dopo la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale. Ai sensi della procedura prevista dalla legge n. 86 del 2024, tra il maggio e il luglio 2026 sono stati infatti esaminati dalle Camere gli schemi di intesa preliminari con quattro Regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto) relativi al trasferimento di funzioni in materie non direttamente riconducibili a livelli essenziali di prestazione; i relativi disegni di legge di approvazione delle intese sono stati deliberati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 ottobre 2026 e, alla data di chiusura del presente Rapporto, sono in via di trasmissione alle Camere.

Anche per quello che riguarda la **normativa dell'Unione europea** ([v. capitolo 5](#)) appaiono in larga misura confermate le tendenze emerse nell'ultimo Rapporto sulla legislazione, con la prevalenza — che

perdura, in vero, dalla legislatura europea 2009-2014 — dei regolamenti sulle direttive, quale fonte di produzione legislativa, e il crescente ricorso agli atti delegati ed esecutivi.

Si conferma anche il crescente coinvolgimento degli organi parlamentari italiani nella formazione della legislazione e delle politiche dell'Unione europea. Si è registrato, infatti, un incremento sul piano quantitativo e qualitativo delle pronunce adottate in esito all'esame di progetti di atti dell'Unione europea, soprattutto nell'ambito del controllo di sussidiarietà. In particolare, nella legislatura in corso (dati al 30 settembre 2026), sono stati esaminati 153 progetti di atti nell'ambito della verifica di sussidiarietà, adottando in esito 110 documenti; tra questi 16 i pareri motivati per violazione del principio di sussidiarietà. Il Governo dà conto sistematicamente dei seguiti dati nei negoziati svolti a livello UE, sia sul merito sia con riferimento al principio di sussidiarietà, attraverso la trasmissione di apposite relazioni.

Il possibile rinnovamento: la conoscenza in Parlamento

Il periodo trascorso dalla pubblicazione del precedente Rapporto sulla legislazione 2024-2025 ha visto una rilevante novità: l'approvazione, con un'ampia condivisione fra i Gruppi (nessun voto contrario), nel febbraio 2026, di una **riforma di portata significativa del Regolamento della Camera**, che sarà applicata — per garantire un opportuno “velo di ignoranza” rispetto agli effettivi equilibri politici in cui essa si calerà — a partire dalla XX legislatura. Come è noto, le modifiche approvate nel mese di febbraio 2026 costituiscono il punto di approdo finale di un processo avviato già ad inizio legislatura, nel 2022, con l'approvazione delle modifiche regolamentari strettamente conseguenti alla riduzione del numero dei deputati e proseguito, nel 2024, con interventi sulla razionalizzazione di fasi e tempi dei procedimenti ed altri aggiornamenti del Regolamento.

Tra i punti qualificanti della riforma, come si vedrà meglio di seguito, vi è l'attenzione per lo sviluppo in ambito parlamentare delle attività di valutazione delle politiche pubbliche, come parte dei processi deliberativi per promuovere una migliore qualità della legislazione.

In tal senso, la riforma del Regolamento del 2026 riprende peraltro proposte del documento conclusivo approvato dal Comitato per la legislazione della Camera nel settembre 2025, al termine dell'indagine conoscitiva sulle attuali tendenze della produzione legislativa svolta congiuntamente con il Comitato per la legislazione del Senato e si

riallaccia ad alcune riflessioni svolte nella nota di sintesi del precedente Rapporto 2024-2025, che recava il titolo *Il Parlamento nella definizione delle nuove politiche pubbliche*.

In quella sede, era stato infatti rilevato come le complesse transizioni in atto richiedano un rinnovato ruolo dei Parlamenti e delle Assemblee legislative. Ciò soprattutto quando si tratta di processi complessi — si pensi alla transizione ecologica, a quella energetica, a quella digitale e dell'intelligenza artificiale — che coinvolgono tutti i principali livelli di governo: quello dell'Unione europea, quello nazionale, quello regionale.

Già da molti anni, in particolare a partire dalle crisi economico-finanziaria del 2008 e del debito sovrano del 2010-2011 (lo segnalava, d'altra parte, già la nota di sintesi del Rapporto sulla legislazione 2014), i sistemi democratico-rappresentativi devono rispondere ad una percezione diffusasi nelle società e cioè che le decisioni siano prese in un "altrove" lontano dai momenti e dai luoghi di effettivo esercizio della sovranità popolare. E la risposta a questa percezione non può che essere appunto il confronto trasparente nelle aule parlamentari.

Nel contesto di polarizzazione in corso è però necessario che la deliberazione parlamentare sia assunta secondo un metodo che consenta di percepirla come adeguatamente ponderata e non come il prodotto di contrapposizioni identitarie, che riproducono quelle del sistema mediatico e dell'infosfera digitale. E, a tal fine, assume rilievo l'integrazione all'interno del procedimento di formazione della legge dei processi di valutazione delle politiche e di quelli di analisi di impatto, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti e della società civile.

Come ha dimostrato **l'esperienza di Next Generation EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, l'attività parlamentare tende necessariamente a riarticolarsi in un *continuum*. In questo *continuum*, il Parlamento, in primo luogo, contribuisce, attraverso il "dialogo politico" con le Istituzioni UE e il controllo di sussidiarietà, ad indirizzare, dopo aver acquisito i necessari elementi conoscitivi di contesto, l'attività normativa dell'Unione, che ormai si svolge, come è noto, per ambiti significativi di intervento, cioè per "politiche pubbliche"; in secondo luogo, traspone nell'ordinamento interno, attraverso l'attività legislativa, le decisioni assunte in sede di Unione europea, adattandole al contesto nazionale; in terzo luogo, ne segue, attraverso attività conoscitive e di controllo, che, anche in questo caso, non possono concentrarsi su una singola legge ma su più ampie politiche pubbliche, l'attuazione in

modo da raccogliere elementi per poter tornare a deliberare su quella materia all'apertura di un nuovo "ciclo decisionale".

La riforma del Regolamento della Camera offre molti **strumenti** al riguardo.

Una specifica attenzione è stata attribuita, come già si è accennato, proprio alla **valutazione delle politiche pubbliche**, introdotta attraverso due specifiche modifiche agli articoli 16-bis e 22; con la prima è stato esteso il perimetro del parere del Comitato per la legislazione alla valutazione di impatto, con la seconda si prevede che le Commissioni permanenti possano istituire al loro interno comitati permanenti per la valutazione delle politiche pubbliche. L'attività di valutazione è quindi collocata pienamente negli organi parlamentari responsabili dell'avvio del procedimento legislativo, in continuità sia con la nostra tradizione parlamentare, caratterizzata dal consistente ricorso ad attività conoscitive a supporto della deliberazione, sia con gli indirizzi della documentazione parlamentare, che trova anch'essa la sua ragion d'essere nel suo innestarsi nel procedimento legislativo, in rapporto di stretta prossimità con il decisore politico.

L'implementazione delle riforme dovrebbe consentire alle Commissioni e al Comitato, con il supporto degli Uffici della Camera, di sviluppare, anche attraverso il ricorso alle attività conoscitive disciplinate dal Regolamento secondo criteri innovativi, un'autonoma capacità di verifica dei dati forniti dal Governo nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e, parallelamente, contribuire a dare effettività e maggiore efficacia alla stessa attività governativa di predisposizione di AIR e VIR. In tal senso spingono, d'altra parte, anche le recenti modifiche normative apportate dalla legge n. 167 del 2025, che prevedono l'integrazione nell'AIR della valutazione di impatto di genere (VIG) e la predisposizione della valutazione di impatto generazionale (VIGE).

Le tradizionali attività conoscitive e le innovative modalità di valutazione delle politiche pubbliche potrebbero consentire una risposta efficace anche all'esigenza di **dialogo tra Parlamento e società civile** già sopra evidenziata.

Ma un ulteriore strumento in tal senso potrebbe essere rappresentato anche dalle modifiche introdotte dalla riforma del Regolamento con riferimento all'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare: il nuovo articolo 100-bis prevede, tra le altre cose, con procedura innovativa, che le commissioni permanenti, entro un mese dall'assegnazione

di un progetto di legge di iniziativa popolare (oltre che di quelli di iniziativa regionale), debbano deliberare sulla loro presa in considerazione. Se la presa in considerazione è positiva, il comma 2 dell'articolo 100-bis prevede quindi che la proposta di legge debba essere iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea entro due mesi dalla deliberazione di presa in considerazione.

Nella medesima direzione di un rafforzamento degli strumenti di dialogo con la società civile andava d'altra parte anche la modifica già introdotta nel Regolamento nel 2024 per consentire la presentazione in formato elettronico delle petizioni, modifica che è stata poi oggetto di una disciplina attuativa approvata dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 19 febbraio 2025. Si tratta di uno strumento, quello delle petizioni *on line*, che ha visto un significativo sviluppo in altre democrazie europee, come la Francia e il Regno Unito (si veda su questo il [secondo paragrafo del capitolo 4](#)).

Il *leitmotiv* delle modifiche regolamentari fin qui ricostruite sembra essere quello di aumentare la capacità del Parlamento di “pensare” la società. Un Parlamento “pensante” che conosce i dati della realtà, analizza le tendenze in atto, è in grado di stimare i possibili futuri sviluppi. E questo non come esercizio di conoscenza fine a sé stesso, ma per convogliare questa conoscenza nei processi deliberativi.

Il possibile rinnovamento: dalla conoscenza della realtà all'efficienza della deliberazione

Lo sviluppo di un procedimento legislativo rinnovato, fondato sui principi della “*better regulation*” nel quale assume centralità un metodo basato sulle evidenze, richiede anche la capacità di superare il principale profilo di criticità in precedenza evidenziato: vale a dire l'eccessivo ricorso alla **decretazione d'urgenza** e l'esigenza di recuperare spazi per un procedimento legislativo ordinario, rinnovato in modo da perseguire un corretto equilibrio tra le esigenze del dibattito e del confronto, da un lato, e quelle dell'efficienza della deliberazione, dall'altro.

Anche su questo aspetto interviene la riforma regolamentare che si intreccia, in vero, con lo sviluppo e l'arricchimento di un altro motivo, che già aveva ispirato la riforma regolamentare del 1997: quello della promozione di una “**democrazia decidente**” vale a dire il rafforzamento delle capacità delle democrazie — e dei parlamenti — di decidere,

oltre che di rappresentare, per evitare il rischio di un'emarginazione dei luoghi della rappresentanza democratica a vantaggio di altre sedi decisionali. Questo profilo, in anni più recenti, è stato rilevato anche in una significativa pronuncia della Corte costituzionale, più volte utilizzata nei pareri del Comitato per la legislazione, l'ordinanza n. 60 del 2020. Tale ordinanza ha infatti ricordato che “le procedure legislative, finalizzate originariamente alla valorizzazione del contraddittorio, col passare degli anni hanno dovuto altresì farsi carico dell'efficienza e della tempestività delle decisioni parlamentari che hanno portato a un necessario bilanciamento con le ragioni del contraddittorio”.

In questa ottica, la riforma recepisce, con una modifica dell'articolo 69, un'indicazione contenuta nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dal Comitato per la legislazione della Camera, congiuntamente al Comitato per la legislazione del Senato: l'ampliamento della possibilità per il Governo di ottenere l'individuazione di un **termine per la deliberazione finale** dell'Assemblea (c.d. voto a data certa). Questa possibilità, fin qui prevista solo per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (art. 123-bis), è ora prevista anche per i progetti di legge per i quali, ai sensi dell'articolo 69, sia deliberata l'urgenza (non più di cinque, se il programma è trimestrale, non più di tre, se il programma è bimestrale).

Sul punto, l'orientamento prevalente tra gli auditi dai due Comitati è stato infatti quello di ritenere il “voto a data certa” una possibile alternativa al ricorso al decreto-legge.

Nella direzione di un esame più ordinato dei decreti-legge potrebbe andare anche la modifica introdotta all'articolo 154 del Regolamento in base alla quale si potrà procedere al **contingentamento** dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel solo caso in cui il Governo rinunci a porre la questione di fiducia.

Queste modifiche si collocano in un quadro che — sempre ai fini di una decisione più rapida e di una maggiore efficienza della Camera — intende valorizzare il confronto chiaro tra governo e gruppi di maggioranza, da un lato, e gruppi di opposizione dall'altro. Ed infatti al rafforzamento delle prerogative dei primi sopra richiamato si accompagna il potenziamento dello **statuto dell'opposizione** già delineato nella riforma del 1997, con il rafforzamento della “quota opposizione” attraverso ad esempio (articolo 77 come modificato) la previsione del diritto, per i progetti di legge iscritti in tale quota, di vedere discussi in Assemblea i testi come originariamente presentati.

Al tempo stesso, come nella riforma del Regolamento del 1997, all'esigenza di una decisione rapida si accompagna quella di una **deliberazione consapevole**: nel 1997 questo aspetto trovò espressione nelle modifiche all'articolo 79 del Regolamento sull'istruttoria legislativa e nell'istituzione del Comitato per la legislazione. Oggi ciò si concretizza, oltre a quanto sopra si è ricordato in ordine alla valutazione delle politiche pubbliche e al rafforzamento in questo ambito dello stesso Comitato per la legislazione, anche nella "codificazione" nel Regolamento di quanto già previsto dal parere della Giunta per il Regolamento del 2009 in ordine alla possibilità di richiedere un **secondo parere al Comitato per la legislazione** sui disegni di legge di conversione di decreti-legge, in modo da consentire una valutazione delle modifiche apportate in sede referente, per quanto concerne non solo i profili di qualità della legislazione ma anche — in forza della nuova competenza attribuita al Comitato — il loro impatto.

Ad un utilizzo più razionale dello strumento del decreto-legge potrebbero però concorrere in misura forse maggiore altre modifiche regolamentari approvate, finalizzate in verità ad intervenire sull'esame in commissione di tutti i progetti di legge, non solo dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge: le modifiche all'articolo 79 formalizzano infatti la possibilità — che già vede qualche precedente nella prassi, sia pure non frequente — per le presidenze di Commissione di fissare **un termine anche per la presentazione da parte di relatore e Governo** delle proposte emendative nonché delle proposte di riformulazione di emendamenti parlamentari. È anche previsto che il tempo per le attività conoscitive nell'ambito dell'istruttoria legislativa risulti congruo in relazione alla complessità del provvedimento e ai tempi disponibili.

Anche in questo caso, vengono riprese proposte presenti nel documento conclusivo approvato dal Comitato per la legislazione della Camera.

Una migliore scansione dei tempi di esame dei provvedimenti, legata, come sopra richiamato, all'esigenza di garantire alle commissioni una conoscenza di tutti gli elementi di contesto, che sia proporzionata ai contenuti dei provvedimenti e alla loro complessità, potrebbe così dissuadere il Governo dal concentrare in un singolo decreto-legge un numero eccessivo di questioni.

Nell'estate di ottanta anni fa, nella prima seduta della Commissione dei 75, il 25 luglio 1946, Costantino Mortati sollecitava il presidente della Commissione Meuccio Ruini a prendere accordi con la Biblioteca e con la Segreteria della Camera affinché venisse messo a disposizione

della Commissione uno spoglio degli articoli pubblicati sulle riviste e sui giornali su temi attinenti alla materia costituzionale. Ottanta anni dopo, rimane la medesima esigenza per assicurare alla deliberazione parlamentare tutti i necessari elementi di contesto.